



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it@ serv.appalti@provincia.tn.itweb www.appalti.provincia.tn.itAGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

S171/2020/3.5/ AT 96914/2020 - n. 1865/2019

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i file allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento in appalto del servizio di gestione integrata della discarica esaurita in località Lavini a Rovereto (TN) con lavorazione del rifiuto – CIG: 85306860CA

NOTA DI RISPOSTA A CHIARIMENTI n. 3

A riscontro della richiesta di chiarimento pervenuta, il cui testo si riporta di seguito si dispone la pubblicazione di quanto segue:

QUESITO N. 9:

“...visto il disciplinare di gara datato 23.12.2020, per come rettificato in data 28.1.2021;

considerato che l'appalto prevede una prestazione principale, ossia la gestione della discarica di località Lavini con lavorazione del rifiuto, nonché una prestazione secondaria consistente nei servizi di trasporto connessi alla gestione della citata discarica;

considerato che, quanto ai requisiti richiesti agli operatori economici, è stato previsto quale requisito di idoneità per la sola prestazione secondaria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le differenti tipologie di rifiuti oggetto di trasporto, secondo classi distinte in ragione dei differenti volumi dei rifiuti da movimentare;

rilevato che, quanto all'ipotesi di partecipazione degli operatori economici tramite RTI di tipo verticale, è stato opportunamente precisato che “l'impresa capogruppo dovrà attestare/dimostrare il possesso del requisito di idoneità per la prestazione principale mentre l'impresa mandante dovrà attestare il possesso dei requisiti per la prestazione secondaria”;

rilevato che, coerentemente, il disciplinare precisa che per tutti i requisiti di idoneità, in quanto requisiti soggettivi vale la regola per cui ciascun componente deve possedere il requisito in relazione alle prestazioni che intende seguire;

rilevato che, pertanto, il disciplinare di gara risulta coerente e conforme alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, laddove limita, in caso di RTI verticale, alla sola/e mandante/i che eseguirà/anno la prestazione secondaria il possesso del requisito di

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - T +39 0461 495111 - www.provincia.tn.it - C.F. e P.IVA 00337460224

idoneità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, che invece non dovrà essere necessariamente posseduto dalla mandataria che eseguirà la sola prestazione principale;

rilevato tuttavia che, al punto 7.4. del richiamato Disciplinare, pag. 16, viene più volte precisato che "il requisito di idoneità relativo la prestazione secondaria - per il trasporto, qual è l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientale potrà essere accumulato dal raggruppamento dal consorzio ed al G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la Classe D"

tutto ciò premesso, visto e considerato, si chiede

- espressa conferma che il disciplinare di gara limita, in caso di RTI verticale, alla sola/e mandante/i che eseguirà/anno in toto la prestazione secondaria il possesso del requisito di idoneità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, il quale invece non dovrà essere necessariamente posseduto dalla mandataria che eseguirà la sola prestazione principale;

- coerentemente, che l'affermazione secondo cui "il requisito di idoneità relativo la prestazione secondaria - per il trasporto, qual è l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.....potrà essere accumulato dal raggruppamento dal consorzio ed al G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la Classe D" debba intendersi riferita alle sole imprese raggruppate che svolgeranno, anche solo parzialmente, il servizio secondario..."

RISPOSTA AL QUESITO N. 9:

Con riferimento al primo punto del quesito, si conferma quanto indicato nel paragrafo 7.4 del Disciplinare di gara, ossia che *"...In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale l'impresa capogruppo dovrà attestare/dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità per la prestazione principale mentre l'impresa/e mandante/i dovrà/anno attestare il possesso dei requisiti della prestazione secondaria..."* che specificamente eseguirà/anno.

L'affermazione secondo cui *"...il requisito di idoneità relativo la prestazione secondaria - per il trasporto, qual è l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.....potrà essere accumulato dal raggruppamento dal consorzio ed al G.E.I.E., fermo restando che ogni impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E dovrà possedere l'iscrizione in questione almeno per la Classe D..."*, citato al secondo punto del quesito, fa riferimento all'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale.

Per quanto riguarda al caso di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo misto, in cui vi siano imprese raggruppate che svolgano parzialmente la prestazione secondaria, il requisito di idoneità previsto per la prestazione secondaria potrà essere cumulato dalle stesse imprese (che svolgono insieme la prestazione secondaria) ferma l'iscrizione da parte di ognuna per la classe minima stabilita al paragrafo 7.4, applicandosi, secondo la normativa vigente, il regime previsto per i raggruppamenti di imprese di tipo orizzontale.

(pubblicata sul sito www.appalti.provincia.tn.it , nella piattaforma di gara SAP-SRM e nella piattaforma SICOPAT)



IL DIRIGENTE

- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

RP/SF

Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Federici